



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 giugno 2010 (07.06)
(OR. en)**

11121/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0140 (NLE)**

PECHE 140

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	1° giugno 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 314 definitivo
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 314 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 1.6.2011
COM(2011) 314 definitivo

2011/0140 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

RELAZIONE

Sulla base del mandato conferitole dal Consiglio¹, la Commissione europea ha condotto negoziati con il Regno del Marocco per prorogare di un anno il protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, del 22 maggio 2006. In seguito a tali negoziati il 25 febbraio 2011 è stato siglato un protocollo che proroga il protocollo precedente. Poiché il protocollo in vigore giungeva a scadenza il 27 febbraio 2011, il nuovo protocollo riguarda il periodo dal 28 febbraio 2011 al 27 febbraio 2012.

Tale nuovo protocollo è stato concluso per la durata di un anno allo scopo di dare all'Unione europea il tempo necessario per valutare le prospettive di definire un futuro protocollo di maggiore durata.

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio, con approvazione del Parlamento europeo, recante conclusione del protocollo stesso, nonché al regolamento del Consiglio riguardante la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri dell'UE.

Nel definire la sua posizione in sede negoziale la Commissione si è basata tra l'altro sui risultati di una valutazione ex post svolta da esperti indipendenti e su una valutazione congiunta dei dati scientifici relativi allo stato degli stock.

L'obiettivo principale del protocollo di accordo è la definizione delle possibilità di pesca che si offrono alle navi unionali in funzione dell'eccedenza disponibile nonché la definizione della contropartita finanziaria dovuta a titolo dei diritti di accesso da un lato e del sostegno settoriale dall'altro.

L'obiettivo generale è quello di proseguire nella cooperazione tra l'Unione europea e il Regno del Marocco ai fini dell'istituzione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle zone di pesca marocchine, nell'interesse di entrambe le parti.

Il nuovo protocollo risponde alla preoccupazione di entrambe le parti di rafforzare il partenariato e la cooperazione nel settore della pesca utilizzando il complesso degli strumenti finanziari a disposizione. A questo proposito, si ricorda la necessità di istituire un quadro propizio allo sviluppo degli investimenti in questo settore e alla valorizzazione della produzione della pesca artigianale.

La contropartita finanziaria globale del protocollo, pari a 36 100 000 EUR, si basa su: a) non più di 119 autorizzazioni di pesca per navi unionali nelle categorie della pesca artigianale, demersale e tonniere e un quantitativo massimo di catture di 60 000 tonnellate nella categoria della pesca pelagica industriale e b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca del Regno del Marocco pari a 13 500 000 EUR. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca.

¹ Doc. 6486/1/11 REV 1 del 18 febbraio 2011.

Nello specifico, il protocollo prevede (come il predecessore) possibilità di pesca nelle sei categorie seguenti:

- pesca pelagica artigianale al nord: 20 pescherecci con reti a circuizione,
- pesca artigianale al nord: 30 pescherecci con palangari di fondo,
- pesca artigianale al sud: 20 unità,
- pesca demersale: 22 unità,
- pesca del tonno: 27 unità,
- pesca pelagica industriale: 60 000 tonnellate di catture.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti, tramite decisione, la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma a nome dell'Unione europea e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea²,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 764/2006 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco³.
- (2) Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dal suddetto accordo di partenariato è giunto a scadenza il 27 febbraio 2011.
- (3) Al termine dei negoziati, il 25 febbraio 2011 è stato siglato un protocollo di accordo.
- (4) L'Unione europea ha negoziato con il Regno del Marocco (in appresso: "il Marocco") una proroga di tale protocollo, che conferisce alle navi unionali possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Marocco in materia di pesca. Al fine di garantire il proseguimento delle attività di pesca delle navi unionali, l'articolo 12 del protocollo prevede la sua applicazione in via provvisoria a decorrere dal 28 febbraio 2011.
- (5) Il nuovo protocollo deve essere firmato e applicato in via provvisoria, in attesa che siano espletate le pertinenti procedure di conclusione formale,

² COM _____, GU _____

³ Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006 (GU L 141 del 29.5.2006, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, fatta salva la conclusione del suddetto protocollo.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 3

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 28 febbraio 2011, in conformità al suo articolo 12, in attesa che siano espletate le pertinenti procedure di conclusione formale.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

PROTOCOLLO

tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. A decorrere dal 28 febbraio 2011 e per un periodo di un anno, le possibilità di pesca concesse a norma dell'articolo 5 dell'accordo sono fissate nella tabella allegata al presente protocollo.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.
3. A norma dell'articolo 6 dell'accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca marocchine soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

Articolo 2

Contropartita finanziaria - modalità di pagamento

1. Per il periodo di cui all'articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all'articolo 7 dell'accordo è fissata a 36 100 000 EUR⁴.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 10 del presente protocollo.
3. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 da parte dell'Unione europea avviene entro quattro mesi dalla data della firma del presente protocollo.
4. La contropartita finanziaria è versata al tesoriere generale del Regno su un conto aperto presso la Tesoreria generale del Regno, le cui coordinate sono comunicate dalle autorità marocchine.

⁴ A tale importo si aggiunge l'importo dei canoni a carico degli armatori per le licenze di pesca rilasciate in forza dell'articolo 6 dell'accordo, secondo le modalità previste al capo I, punti 4 e 5, dell'allegato del presente protocollo.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo, l'impiego della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità del Marocco.

Articolo 3

Coordinamento in campo scientifico

1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle zone di pesca marocchine, in base al principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali zone.
2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo l'Unione europea e le autorità del Marocco cooperano al fine di sorvegliare lo stato delle risorse nelle zone di pesca marocchine nel quadro della riunione scientifica congiunta, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo.
3. Sulla base delle conclusioni di tali riunioni e dei migliori pareri scientifici disponibili, le due parti si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo e prendono di comune accordo le misure eventualmente necessarie a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

Articolo 4

Revisione delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni delle riunioni scientifiche di cui all'articolo 3, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse del Marocco. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dall'Unione europea non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 1.
2. Nel caso in cui le parti decidano invece di adottare misure a norma dell'articolo 3, che comportino una riduzione delle possibilità di pesca di cui all'articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis. Fatto salvo l'articolo 6 del presente protocollo, l'Unione europea ha la facoltà di sospendere il pagamento della contropartita finanziaria qualora lo sforzo di pesca previsto dal presente protocollo non possa essere esercitato nella sua totalità.
3. Le due parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le varie categorie di pescherecci, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalle riunioni scientifiche in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale redistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla redistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano il corrispondente adeguamento della contropartita finanziaria.

4. Le revisioni delle possibilità di pesca previste al paragrafo 1, al paragrafo 2, prima frase, e al paragrafo 3 sono decise di comune accordo dalle due parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo.

Articolo 5

Pesca sperimentale

Le parti promuovono la pesca sperimentale nelle zone di pesca marocchine sulla base dei risultati delle ricerche realizzate sotto la direzione del comitato scientifico congiunto previsto dal presente accordo. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, le specie (quali le spugne), le condizioni ed altri parametri pertinenti.

Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova per un periodo non superiore a sei mesi.

Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, possono essere concesse all'Unione europea ulteriori possibilità di pesca per il restante periodo di applicazione del presente protocollo, secondo la procedura di concertazione prevista all'articolo 4. In tal caso la contropartita finanziaria è maggiorata di conseguenza.

Articolo 6

Contributo dell'accordo di partenariato all'instaurazione di una politica settoriale della pesca in Marocco

1. Una quota pari a 13 500 000 EUR della contropartita finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo è destinata a contribuire allo sviluppo e all'attuazione della politica settoriale della pesca in Marocco, ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque marocchine.
2. Tale dotazione è impiegata e gestita dal Marocco in funzione degli obiettivi concordati dalle due parti in sede di commissione mista e della conseguente programmazione, in conformità alla strategia "Halieutis" per lo sviluppo del settore ittico.

Articolo 7

Attuazione del sostegno a favore dell'instaurazione di una pesca responsabile

1. Sin dalla firma del protocollo, su proposta del Marocco e ai fini dell'attuazione delle disposizioni del precedente articolo 6, l'Unione europea e il Marocco concordano nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 10 dell'accordo:
 - a) gli orientamenti per l'attuazione delle priorità della politica della pesca in Marocco ai fini dell'instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, con particolare riguardo alle priorità previste all'articolo 6, paragrafo 2;

- b) gli obiettivi da raggiungere nonché i criteri e gli indicatori da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti.
2. Qualsiasi modifica di tali orientamenti e obiettivi, nonché dei relativi criteri e indicatori, è approvata dalle due parti in sede di commissione mista.
 3. La destinazione stabilita dal Marocco per il contributo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è comunicata all'Unione europea sin dall'approvazione, in sede di commissione mista, degli orientamenti e degli obiettivi nonché dei relativi criteri e indicatori di valutazione.
 4. Alla fine del mese che precede lo scadere del protocollo, il Marocco presenterà una relazione sulla programmazione del sostegno settoriale previsto dal presente protocollo, indicando in particolare le ricadute economiche e sociali attese e la loro distribuzione geografica.
 5. Se necessario, le due parti continueranno a monitorare l'attuazione del sostegno settoriale dopo lo scadere del presente protocollo e durante i periodi di sospensione di cui all'articolo 9, secondo le modalità stabilite dal presente protocollo.

Articolo 8

Integrazione economica degli operatori unionali nel settore della pesca in Marocco

1. Le due parti si impegnano a promuovere l'integrazione economica degli operatori unionali in tutta la filiera della pesca in Marocco.
2. Sarà avviata un'iniziativa patrocinata dalla Commissione europea, diretta a sensibilizzare gli operatori privati unionali alle opportunità commerciali e industriali offerte dall'intera filiera della pesca marocchina, anche in termini di investimenti diretti.
3. Inoltre, a tal fine, il Marocco concede a titolo di incentivo una riduzione dei canoni, in conformità alle disposizioni dell'allegato, agli operatori unionali che sbarcano nei porti marocchini le catture effettuate nelle zone di pesca marocchine, in particolare ai fini della vendita alle industrie locali, della valorizzazione in Marocco da parte di tali operatori o del successivo trasporto per via terrestre.
4. Le due parti convengono inoltre di istituire un gruppo di riflessione incaricato di identificare gli ostacoli agli investimenti unionali diretti nel settore e le misure atte a rendere più flessibili le condizioni applicabili a tali investimenti.

Articolo 9

Controversie - sospensione dell'applicazione del protocollo

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è oggetto di consultazione tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2. L'applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le due parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell'ambito della commissione mista in conformità al paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.
3. La parte interessata è tenuta a notificare per iscritto la propria intenzione di sospendere l'applicazione del protocollo almeno tre mesi prima della prevista decorrenza della sospensione stessa.
4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un'intesa il protocollo riprende a essere applicato e l'importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 10

Sospensione dell'applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, in caso di mancata esecuzione da parte dell'Unione europea del pagamento di cui all'articolo 2 l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa alle seguenti condizioni:

- a) le autorità competenti del Marocco notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest'ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica;
- b) in mancanza di pagamento entro il termine previsto all'articolo 2, paragrafo 3, o di un'adeguata giustificazione le autorità competenti del Marocco possono sospendere l'applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;
- c) l'applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 11

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci operanti in applicazione del presente protocollo e del relativo allegato, con particolare riguardo al trasbordo, all'uso dei servizi portuali e all'acquisto di forniture, sono disciplinate dalle leggi vigenti in Marocco.

Articolo 12

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo e il suo allegato si applicano in via provvisoria a decorrere dal 28 febbraio 2011.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il suo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie a tal fine.

Possibilità di pesca

Tipo di pesca					
Pesca artigianale				Pesca demersale	Pesca pelagica industriale
Pesca pelagica nord: sciabiche	Pesca artigianale sud: lenze, canne, nasse	Pesca artigianale nord: palangari di fondo	Pesca tonniere artigianale: pescherecci con lenze e canne	Palangari di fondo, reti a strascico e reti da posta fisse in multifilamento per la pesca in acque profonde	Stock C
					Stazza: 60 000 tonnellate
20 unità	20 unità	30 unità	27 unità	22 unità	

ALLEGATO

Condizioni per l'esercizio della pesca nelle zone di pesca marocchine da parte delle navi unionali

CAPO I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA E AL RILASCIO DELLE LICENZE

1. DOMANDE DI LICENZA

1. Possono ottenere una licenza di pesca nelle zone di pesca del Marocco soltanto le navi che ne hanno diritto.
2. L'armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l'esercizio dell'attività di pesca in Marocco. Essi devono essere in regola nei confronti dell'amministrazione marocchina, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Marocco nell'ambito degli accordi di pesca conclusi con l'Unione europea.
3. Le autorità competenti dell'Unione europea presentano al ministero dell'Agricoltura e della pesca marittima - dipartimento della Pesca marittima (di seguito: "il dipartimento"), almeno 20 giorni prima della data di inizio del periodo di validità delle licenze richieste, gli elenchi delle navi che intendono esercitare attività di pesca entro i limiti stabiliti nelle schede tecniche allegate al protocollo.
4. Detti elenchi specificano, per ciascuna categoria e zona di pesca, la stazza utilizzata e il numero di navi, nonché, per ciascuna nave, le principali caratteristiche e l'ammontare dei pagamenti suddivisi per rubrica. Per le categorie "Palangari" e "Pesca artigianale" è inoltre fornita, per ciascuna nave, l'indicazione dell'attrezzo o degli attrezzi che saranno utilizzati nel periodo di validità richiesto.
5. Alla domanda di licenza è altresì allegato un file contenente tutte le informazioni necessarie per il rilascio delle licenze di pesca, in un formato compatibile con i software utilizzati dal dipartimento.
6. Le singole domande sono presentate al dipartimento su formulari redatti secondo il modello riportato nell'appendice 1.
7. Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:
 - una copia del certificato di stazza, autenticata dallo Stato membro di bandiera, in cui sia indicata la stazza della nave,
 - una fotografia a colori, recente e autenticata della nave nel suo stato attuale, vista di profilo; la fotografia deve avere un formato minimo di 15 × 10 cm,

- la prova di pagamento dei diritti di licenza di pesca, dei canoni e delle spese relative agli osservatori,
- qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.

A. RILASCIO DELLE LICENZE

1. Le licenze di pesca sono rilasciate dal dipartimento alla delegazione dell'Unione europea in Marocco (di seguito: "la delegazione") per tutte le navi entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui al precedente punto 6.
2. Le licenze di pesca sono compilate sulla base dei dati contenuti nelle schede tecniche allegate al protocollo e recano in particolare l'indicazione della zona di pesca, della distanza dalla costa, degli attrezzi autorizzati, delle specie principali, delle dimensioni di maglia autorizzate, delle catture accessorie ammissibili e dei contingenti di cattura per i pescherecci da traino pelagici.
3. Il rilascio delle licenze di pesca è subordinato all'espletamento di tutte le formalità amministrative a tal fine necessarie.
4. Le due parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di licenze elettroniche.

B. VALIDITÀ E UTILIZZO DELLE LICENZE

1. Le licenze sono valide dal 28 febbraio 2011 al 27 febbraio 2012.
2. La validità della licenza di pesca è limitata al periodo per il quale è pagato il canone nonché alla zona di pesca, ai tipi di attrezzi e alla categoria precisati nella licenza stessa.
3. Ciascuna licenza di pesca è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile. Tuttavia, in caso di forza maggiore debitamente accertata dalle autorità competenti dello Stato di bandiera e su richiesta dell'Unione europea, la licenza di una nave è sostituita nel più breve tempo possibile da una licenza a nome di un'altra nave appartenente alla stessa categoria di pesca, di stazza non superiore a quella autorizzata.
4. L'armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza di pesca annullata al dipartimento tramite la delegazione.
5. La licenza di pesca deve essere tenuta permanentemente a bordo della nave beneficiaria e presentata per qualunque controllo alle autorità all'uopo abilitate.
6. Le licenze di pesca hanno validità annuale, semestrale o trimestrale. Tuttavia, per la pesca pelagica industriale possono essere rilasciate e rinnovate licenze di pesca mensili.

C. DIRITTI DI LICENZA DI PESCA E CANONI

1. I diritti annui per le licenze di pesca sono stabiliti dalla legislazione vigente in Marocco.
2. I diritti di licenza coprono l'anno civile nel quale è rilasciata la licenza e devono essere versati all'atto della prima domanda di licenza dell'anno in corso. Gli importi corrispondenti alle licenze comprendono tutti i diritti e le tasse applicabili, ad eccezione delle tasse portuali e degli oneri per prestazioni di servizi.
3. Oltre ai diritti di licenza di pesca, i canoni sono calcolati per ogni nave sulla base dei tassi fissati nelle schede tecniche allegate al protocollo.
4. Il calcolo del canone è effettuato in proporzione alla durata di validità effettiva della licenza di pesca.
5. Qualsiasi modifica della normativa riguardante le licenze di pesca sarà comunicata alla delegazione almeno due mesi prima dell'entrata in vigore.

D. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei diritti per le licenze di pesca, dei canoni e delle spese relative agli osservatori è effettuato a favore del tesoriere ministeriale del ministero dell'Agricoltura e della pesca marittima sul conto bancario numero 001 810 0078251501 1075 61 71, aperto presso la banca Al Maghrib (Marocco), prima del rilascio delle licenze di pesca.

Il pagamento del canone per le catture realizzate dai pescherecci da traino pelagici è effettuato in rate trimestrali al termine del trimestre successivo a quello della cattura.

CAPO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE NAVI DEDITE ALLA PESCA DI SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE (TONNIERE)

1. Il canone è fissato a 25 EUR per tonnellata pescata nelle zone di pesca del Marocco.
2. Le licenze sono rilasciate per un anno civile previo versamento di un anticipo forfettario di 5 000 EUR per nave.
3. L'anticipo è calcolato in proporzione alla durata di validità della licenza.
4. I comandanti delle navi titolari di licenze per la pesca di specie altamente migratorie tengono un giornale di bordo secondo il modello riportato nell'appendice 6 dell'allegato e provvedono ad aggiornarlo regolarmente.
5. Essi trasmettono copia del predetto giornale di bordo alle loro autorità competenti entro 15 giorni dalla fine del terzo mese successivo al mese cui è fatto riferimento. Le suddette autorità trasmettono senza indugio le copie alla delegazione, che provvede ad inoltrarle al dipartimento entro la fine del terzo mese successivo al mese cui è fatto riferimento.

6. Entro il 30 aprile la delegazione presenta al dipartimento il computo dei canoni dovuti per la precedente campagna annuale, effettuato sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l'IRD (*Institut de recherche pour le développement*), l'IEO (*Instituto Español de Oceanografía*), l'INIAP (*Instituto Nacional de Investigación Agrária e das Pescas*) e l'INRH (*Institut national de recherche halieutique*).
7. Il computo dei canoni dovuti per la campagna precedente è notificato entro quattro mesi dalla scadenza del protocollo.
8. Il computo definitivo è trasmesso agli armatori interessati, che dispongono di 30 giorni, calcolati a decorrere dalla notifica dell'approvazione dei dati da parte del dipartimento, per assolvere i loro obblighi finanziari presso le rispettive autorità competenti. Il pagamento, da effettuare in euro a favore del tesoriere generale del Marocco sul conto di cui al capo I, punto 5, è trasmesso dalla delegazione al dipartimento entro un mese e mezzo dalla suddetta notifica.
9. Tuttavia, se il computo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, la somma residua corrispondente non è rimborsata.
10. Gli armatori prendono tutti i provvedimenti necessari per garantire che la trasmissione delle copie del giornale di bordo e l'esecuzione di eventuali pagamenti complementari abbiano luogo entro i termini indicati ai punti 6 e 7.
11. Se gli armatori non assolvono gli obblighi previsti ai punti 6 e 7, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

CAPO III

ZONE DI PESCA

Le zone di pesca per ogni tipo di pesca nella zona atlantica del Marocco sono definite nelle schede tecniche (appendice 2). La zona mediterranea del Marocco, situata ad est di 35°48'N – 6°20'O (Capo Spartel), è esclusa dal presente protocollo.

CAPO IV

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PESCA SPERIMENTALE

Le due parti decidono di comune accordo in merito agli operatori europei autorizzati a praticare la pesca sperimentale, al periodo a tal fine più propizio e alle relative condizioni. Al fine di agevolare le attività di esplorazione delle navi il dipartimento trasmette le informazioni scientifiche e gli altri dati di base disponibili.

L'industria alieutica locale è strettamente associata a tale processo (coordinamento e dialogo sulle condizioni di attuazione della pesca sperimentale).

La durata delle campagne varia da un minimo di tre mesi a un massimo di sei mesi, salvo variazioni decise di comune accordo dalle parti.

Selezione dei candidati per l'attuazione di campagne di pesca sperimentale

La Commissione europea comunica alle autorità marocchine le domande di licenza di pesca sperimentale. Essa trasmette a dette autorità un fascicolo tecnico contenente i seguenti elementi:

- caratteristiche tecniche della nave,
- livello di esperienza degli ufficiali di bordo sulla pesca in questione,
- parametri tecnici proposti per la campagna di pesca (durata, attrezzo, zone oggetto di esplorazione, ecc.).

Se lo ritiene necessario, il dipartimento promuove un dialogo sugli aspetti tecnici con la Commissione europea da un lato e con gli armatori interessati dall'altro.

Prima dell'inizio della campagna, gli armatori forniscono alle autorità marocchine e alla Commissione europea:

- una dichiarazione delle catture già detenute a bordo,
- le caratteristiche tecniche dell'attrezzo da pesca che sarà utilizzato nel corso della campagna,
- la garanzia del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa del Marocco in materia di pesca.

Nel corso della campagna in mare, gli armatori:

- trasmettono alle autorità marocchine e alla Commissione europea una relazione settimanale sulle catture realizzate giornalmente e per ogni retata, in cui siano precisati i parametri tecnici della campagna (posizione, profondità, data e ora, catture e altre osservazioni o commenti),
- comunicano la posizione, la velocità e la direzione della nave mediante VMS,
- garantiscono la presenza a bordo di un osservatore scientifico marocchino o di un osservatore scelto dalle autorità del Marocco. Tale osservatore ha il compito di acquisire informazioni scientifiche dalle catture e di operare un campionamento delle stesse. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Le spese di vitto e alloggio dell'osservatore durante la sua permanenza a bordo sono a carico dell'armatore. La decisione relativa alla durata della permanenza dell'osservatore a bordo e ai porti di imbarco e di sbarco è adottata di concerto con le autorità marocchine. Salvo diverso accordo tra le parti, la nave non può essere obbligata a rientrare in porto più di una volta ogni due mesi,
- su richiesta delle autorità del Marocco, sottopongono la loro nave ad ispezione prima dell'uscita dalle acque marocchine,
- rispettano la normativa del Marocco in materia di pesca.

Le catture realizzate nel corso della campagna scientifica, comprese le catture accessorie, restano di proprietà dell'armatore, purché siano rispettate le disposizioni adottate a tale riguardo dalla commissione mista.

Le autorità del Marocco designano una persona di riferimento incaricata di far fronte ad eventuali problemi imprevisti che potrebbero ostacolare lo svolgimento della pesca sperimentale.

CAPO V

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO VIA SATELLITE DELLE NAVI DA PESCA UNIONALI OPERANTI NELLE ZONE DI PESCA MAROCCHINE NELL'AMBITO DEL PRESENTE ACCORDO

1. Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri operanti in forza del presente accordo sono soggetti a sorveglianza satellitare durante la loro permanenza nelle zone di pesca marocchine.
2. Ai fini del controllo via satellite, le autorità marocchine comunicano alla parte europea le coordinate (latitudine e longitudine) delle zone di pesca marocchine.

Le autorità del Marocco trasmettono in forma elettronica tali informazioni espresse in gradi minuti secondi.

3. Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 5 e 7. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono e di fax e gli indirizzi elettronici (internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.
4. La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di confidenza del 99%.
5. Ogniquale volta una nave operante nell'ambito dell'accordo e soggetta a sorveglianza via satellite in forza della legislazione europea entra nelle zone di pesca marocchine, il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette immediatamente al Centro di sorveglianza e di controllo della pesca del Marocco (CSC), ad intervalli massimi di due ore, i successivi rapporti di posizione (identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità). Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.
6. I messaggi di cui al punto 5 sono trasmessi per via elettronica in formato X.25 o con qualsiasi altro protocollo di sicurezza. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella II.
7. In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile, via fax, le informazioni di cui al punto 5 al centro di controllo dello Stato di bandiera e al CSC del Marocco. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale ogni quattro ore. Detto rapporto di posizione globale comprende i rapporti di posizione registrati dal comandante della nave su base bioraria secondo le modalità di cui al punto 5.

Il centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette immediatamente tali messaggi al CSC del Marocco. L'attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di un mese. Trascorso tale termine, la nave in questione dovrà uscire dalle zone di pesca marocchine o rientrare in uno dei porti del Marocco.

8. I centri di controllo degli Stati di bandiera sorvegliano i movimenti delle loro navi nelle acque marocchine ad intervalli di un'ora. Se il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, il CSC del Marocco ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 7.
9. Se il CSC del Marocco constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 5, i servizi competenti della Commissione europea ne vengono immediatamente informati.
10. I dati relativi alla sorveglianza comunicati all'altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità marocchine, della flotta europea operante nell'ambito dell'accordo di pesca UE/Marocco. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.
11. I componenti hardware e software del sistema di controllo satellitare devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione.

Il sistema deve essere interamente automatico e pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il sistema di controllo satellitare o interferire con esso.

I comandanti delle navi provvedono affinché:

- i dati non siano modificati,
 - l'antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite in alcun modo,
 - l'alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta,
 - il dispositivo di localizzazione satellitare non venga smontato.
12. Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, informazioni sull'attrezzatura utilizzata per il controllo satellitare, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell'altra parte ai fini delle presenti disposizioni. Una prima riunione a questo scopo dovrà essere organizzata prima dell'entrata in vigore del protocollo.
 13. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo.
 14. Le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni, se necessario, nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo.

Capo VI

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE

- (1) **Giornale di bordo**
 1. I comandanti delle navi utilizzano il giornale di bordo specificamente previsto per l'esercizio della pesca nelle zone di pesca del Marocco e lo aggiornano secondo le disposizioni della relativa nota esplicativa.
 2. Gli armatori trasmettono copia del predetto giornale di bordo alle loro autorità competenti entro 15 giorni dalla fine del terzo mese successivo al mese cui è fatto riferimento. Le suddette autorità trasmettono senza indugio le copie alla delegazione, che provvede ad inoltrarle al dipartimento entro la fine del terzo mese successivo al mese cui è fatto riferimento.
 3. Se gli armatori non assolvono gli obblighi previsti ai precedenti punti 1 e 2, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.
- (2) **Dichiarazioni di cattura trimestrali**
 1. Entro la fine del terzo mese di ogni trimestre, la delegazione comunica al dipartimento i quantitativi catturati da tutti i pescherecci unionali nel corso del trimestre precedente.
 2. I dati comunicati sono mensili e ripartiti per tipo di pesca, per nave e per ciascuna delle specie indicate nel giornale di bordo.
 3. I dati sono altresì trasmessi al dipartimento in un file informatico di formato compatibile con i software ivi utilizzati.
- (3) **Attendibilità dei dati**

Le informazioni contenute nei documenti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono rispecchiare la situazione reale delle attività di pesca, in modo da poter costituire una delle basi per il controllo dell'evoluzione degli stock.

CAPO VII

IMBARCO DI MARINAI MAROCCHINI

1. Per l'intera durata della loro permanenza nelle acque marocchine, gli armatori titolari di una licenza di pesca nell'ambito del presente accordo imbarcano marinai marocchini secondo la seguente ripartizione.
 - a) Pescherecci da traino pelagici
 - stazza inferiore a 150 GT: imbarco volontario di marinai marocchini,
 - stazza inferiore a 5 000 GT: 6 marinai,

– stazza pari o superiore a 5 000 GT: 8 marinai.

Tuttavia i pescherecci operanti nelle zone di pesca marocchine per meno di un mese all'anno sono dispensati dall'obbligo di imbarcare marinai marocchini.

Inoltre, se le licenze di pesca delle navi in questione sono rinnovate per un periodo superiore a un mese all'anno, gli armatori interessati sono tenuti a pagare l'importo forfettario di cui al punto 10 del presente capo per il primo mese. A partire dal primo giorno del secondo mese di validità della licenza di pesca, essi devono conformarsi all'obbligo di imbarcare marinai marocchini.

b) Pesca artigianale al nord: imbarco volontario di marinai marocchini.

c) Pesca artigianale al sud: 2 marinai.

d) Pescherecci con sciabiche al nord: 2 marinai.

e) Pescherecci da traino e pescherecci con palangari per la pesca in acque profonde: 8 marinai.

f) Tonniere con lenze e canne: 3 marinai.

2. Gli armatori hanno la facoltà di scegliere i marinai da imbarcare sulle loro navi.
3. I contratti di lavoro dei marinai pescatori sono conclusi tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marinai pescatori.
4. L'armatore o un suo rappresentante comunica al dipartimento i nomi dei marinai marocchini imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell'equipaggio.
5. La Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su pescherecci europei. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale.
6. I contratti di lavoro dei marinai marocchini, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con l'autorità competente del Marocco. Tali contratti garantiscono ai marinai l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni.
7. Entro due mesi dal rilascio della licenza l'armatore o un suo rappresentante trasmette direttamente al dipartimento una copia del suddetto contratto, debitamente vistata dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.
8. Il salario dei marinai marocchini è a carico degli armatori. Esso è stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marinai marocchini interessati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei

marinai marocchini non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi marocchini; esse devono essere conformi, e in ogni caso non inferiori, alle norme dell'OIL.

9. Se uno o più marinai ingaggiati non si presentano all'ora fissata per la partenza della nave, questa è autorizzata a intraprendere la bordata dopo avere informato le autorità competenti del porto di imbarco del fatto che non è stato raggiunto il numero prescritto di marinai e dopo avere aggiornato il suo ruolo di equipaggio. Dette autorità trasmettono tale informazione al dipartimento.

Entro e non oltre la bordata successiva, l'armatore prende gli opportuni provvedimenti per garantire che la sua nave imbarchi il numero di marinai prescritto dal presente accordo.

10. In caso di mancato imbarco di marinai marocchini per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi europee in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di pesca nelle zone di pesca marocchine, un importo forfettario di 20 EUR per marinaio. Tale versamento è effettuato entro un termine massimo di tre mesi.

L'importo in questione, da versare sul conto indicato al capo I, punto 5, è utilizzato per la formazione dei marinai pescatori marocchini.

11. Il 1° luglio 2011 e il 1° gennaio 2012 la delegazione comunica al dipartimento l'elenco dei marinai marocchini imbarcati a bordo delle navi unionali, con l'indicazione dei dati relativi alla loro iscrizione alla matricola della gente di mare e delle navi su cui ha avuto luogo l'imbarco.
12. Salvo nel caso previsto al punto 9, la reiterata inosservanza, da parte degli armatori, dell'obbligo di imbarcare il numero prescritto di marinai marocchini comporta la sospensione automatica della licenza di pesca fino all'adempimento dell'obbligo in questione.

CAPO VIII

CONTROLLO E OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

A. OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle zone di pesca marocchine nell'ambito dell'accordo imbarcano gli osservatori designati dal Marocco alle condizioni di seguito precisate.
 - 1.1 Le navi autorizzate di stazza superiore a 100 GT imbarcano osservatori entro il limite del 25% per trimestre.
 - 1.2 Le navi adibite alla pesca pelagica industriale imbarcano un osservatore scientifico per l'intera durata delle loro attività nelle acque marocchine.
 - 1.3 Gli altri pescherecci unionali di stazza pari o inferiore a 100 GT sono osservati per un massimo di 10 bordate all'anno per ciascuna categoria di pesca.

- 1.4 Il dipartimento predispose l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Tali elenchi sono comunicati alla delegazione al momento dell'elaborazione.
- 1.5 Il dipartimento comunica agli armatori interessati, tramite la delegazione, il nome dell'osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente la data prevista dell'imbarco dell'osservatore.
2. Nel caso dei pescherecci da traino pelagici, l'osservatore è presente a bordo in permanenza. Per le altre categorie di pesca la durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata per peschereccio.
3. Le condizioni dell'imbarco dell'osservatore sono stabilite di comune accordo dall'armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità del Marocco.
4. L'osservatore è imbarcato, in un porto scelto dall'armatore, all'inizio della prima bordata effettuata nelle zone di pesca marocchine successivamente alla notifica dell'elenco delle navi designate.
5. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti del Marocco previsti per l'imbarco degli osservatori.
6. In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell'osservatore sono a carico dell'armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore del Marocco lascia le zone di pesca marocchine, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell'osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell'armatore.
7. Qualora il mancato rispetto degli impegni assunti dall'armatore renda inutile la trasferta dell'osservatore scientifico, l'armatore è tenuto a pagare, per i giorni di inattività dell'osservatore, le spese di viaggio e indennità giornaliera di ammontare pari a quelle percepite dai funzionari nazionali marocchini di grado equivalente. Allo stesso modo, se l'imbarco è ritardato per motivi imputabili all'armatore, quest'ultimo versa all'osservatore scientifico le indennità giornaliera sopra specificate.

Qualsiasi modifica della normativa riguardante le indennità giornaliera è comunicata alla delegazione almeno due mesi prima dell'entrata in vigore.
8. Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuto o nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.
9. All'osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Egli assolve i compiti di seguito elencati:
 - 9.1 osserva le attività di pesca delle navi;
 - 9.2 verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;
 - 9.3 procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;

- 9.4 prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;
- 9.5 verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca marocchine riportati nel giornale di bordo;
- 9.6 verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci, crostacei e cefalopodi commercializzabili;
- 9.7 comunica via fax o via radio i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.
10. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all'osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell'esercizio delle sue funzioni.
11. L'osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.
12. Durante la permanenza a bordo, l'osservatore:
- 12.1 adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;
- 12.2 rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.
13. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l'osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti del Marocco, con copia alla delegazione dell'Unione europea. L'osservatore firma tale rapporto alla presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell'osservatore scientifico.
14. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.
15. La retribuzione dell'osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità marocchine competenti.
16. Al fine di rimborsare al Marocco le spese derivanti dalla permanenza a bordo degli osservatori scientifici, oltre al canone a carico degli armatori è previsto il pagamento di appositi diritti a copertura dei costi di osservazione scientifica, calcolati sulla base di 3,5 EUR/GT/trimestre per ciascuna nave operante nelle zone di pesca del Marocco.

Tali diritti sono corrisposti all'atto dei pagamenti trimestrali in conformità alle disposizioni previste al capo I, punto 5, dell'allegato.

17. Se gli armatori non assolvono gli obblighi previsti al precedente punto 4, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.

B. SISTEMA CONGIUNTO DI SORVEGLIANZA DELLA PESCA

Le parti contraenti istituiscono un sistema congiunto di sorveglianza e osservazione dei controlli degli sbarchi a terra volto a rafforzare l'efficacia dei controlli in ottemperanza alle disposizioni del presente accordo.

A tal fine le autorità competenti di ciascuna parte contraente designano un rappresentante incaricato di assistere al controllo degli sbarchi e di osservarne le modalità di svolgimento e comunicano all'altra parte il nominativo del rappresentante designato.

Il rappresentante dell'autorità del Marocco assiste in qualità di osservatore alle ispezioni degli sbarchi delle navi che hanno operato nelle zone di pesca marocchine, effettuate dai servizi nazionali di controllo degli Stati membri.

Egli accompagna gli ispettori nazionali nel corso delle loro visite nei porti, a bordo delle navi, al molo, nei mercati di prima vendita, nei centri di vendita all'ingrosso, nei depositi frigoriferi e in altri locali connessi allo sbarco e al magazzinaggio del pescato nella fase precedente la prima vendita e ha accesso ai documenti che sono oggetto di tali ispezioni.

Il rappresentante dell'autorità del Marocco redige e presenta una relazione sul controllo o i controlli cui ha assistito.

Il dipartimento comunica alla delegazione, con un preavviso di dieci giorni, la sua intenzione di assistere alle missioni di ispezione programmate nei porti di sbarco.

Su richiesta della Commissione europea gli ispettori di pesca europei possono assistere in veste di osservatori alle ispezioni effettuate dalle autorità del Marocco sulle operazioni di sbarco dei pescherecci europei nei porti marocchini.

Le modalità pratiche di tali operazioni sono definite di comune accordo dalle autorità competenti delle due parti.

CAPO IX

CONTROLLO

1. L'Unione europea tiene un elenco aggiornato delle navi cui è rilasciata una licenza di pesca in conformità alle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità del Marocco preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.
2. Ispezioni tecniche
 - 2.1 Una volta all'anno, nonché dopo ogni variazione della stazza o cambiamento della categoria di pesca comportante l'uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, le navi europee di cui al precedente punto 1 devono presentarsi in un porto del Marocco per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni sono obbligatoriamente effettuate entro 48 ore dall'arrivo in porto della nave.
 - 2.2 Ai comandanti delle navi risultate conformi è rilasciato un attestato avente la stessa durata di validità della licenza; la validità dell'attestato è automaticamente prorogata se la licenza è rinnovata nel corso dell'anno, per una durata non superiore a un anno. L'attestato deve essere sempre tenuto a bordo della nave.
 - 2.3 L'ispezione tecnica è volta a verificare la conformità delle caratteristiche tecniche degli attrezzi presenti a bordo e l'osservanza delle disposizioni relative all'equipaggio locale.
 - 2.4 Le spese relative alle ispezioni sono a carico degli armatori e vengono determinate in base al tariffario stabilito dalla normativa del Marocco. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni.
 - 2.5 Se l'armatore non assolve gli obblighi di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2, la licenza di pesca viene automaticamente sospesa fino a che tali obblighi risultino adempiuti.
3. Entrata e uscita dalla zona
 - 3.1 Le navi europee notificano al dipartimento, con un anticipo minimo di quattro ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalle zone di pesca marocchine.
 - 3.2 Nel notificare l'uscita, ogni nave comunica altresì la propria posizione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per le imbarcazioni che ne sono sprovviste, via radio (riferimenti riportati nell'appendice 8).
 - 3.3 Una nave sorpresa a esercitare attività di pesca senza aver avvertito il dipartimento è considerata sprovvista di licenza.
 - 3.4 I numeri di fax e di telefono e l'indirizzo e-mail sono comunicati anche al momento del rilascio della licenza di pesca.
4. Procedure di controllo

- 4.1 I comandanti delle navi europee impegnate in attività di pesca nelle zone di pesca marocchine permettono l'accesso a bordo di qualsiasi funzionario marocchino incaricato dell'ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell'esercizio delle sue funzioni.
- 4.2 La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.
- 4.3 Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.
5. Fermo
- 5.1 Entro un termine massimo di 48 ore il dipartimento informa la Commissione europea di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave europea nelle zone di pesca marocchine.
- 5.2 Alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all'origine del fermo.
6. Verbale di fermo
- 6.1 L'autorità del Marocco preposta al controllo compila un verbale di accertamento che è firmato dal comandante del peschereccio.
- 6.2 Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell'infrazione che gli viene contestata.
- 6.3 Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità di controllo del Marocco. La nave che ha violato la vigente normativa marocchina in materia di pesca marittima è trattenuta in porto fino all'espletamento delle consuete formalità amministrative.
7. Risoluzione del fermo
- 7.1 Prima di avviare un procedimento giudiziario si cerca di definire la presunta infrazione con una procedura transattiva. Tale procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.
- 7.2 In caso di procedura transattiva l'importo dell'ammenda applicata è determinato in conformità alla normativa marocchina in materia di pesca.
- 7.3 Qualora non sia stato possibile definire la controversia mediante procedura transattiva ed essa venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l'armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità marocchine una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi comportati dal fermo e dell'ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell'infrazione.
- 7.4 La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena la controversia si risolve senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un'ammenda inferiore alla cauzione depositata, l'importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità del Marocco.

7.5 La nave è autorizzata a lasciare il porto:

- dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure
- dopo che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 7.3 sia stata depositata e accettata dalle competenti autorità del Marocco, in attesa dell'espletamento del procedimento giudiziario.

8. Trasbordi

8.1 Nelle zone di pesca del Marocco è vietata qualsiasi operazione di trasbordo in mare delle catture. Tuttavia i pescherecci da traino pelagici europei che intendono trasbordare catture nelle acque marocchine effettuano tale operazione in un porto marocchino o in un altro luogo designato dalle autorità competenti del Marocco, previa autorizzazione del dipartimento. Il trasbordo è effettuato sotto la supervisione dell'osservatore o di un rappresentante della delegazione della pesca marittima e delle autorità di controllo. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa marocchina in vigore.

8.2 Prima di qualsiasi operazione di trasbordo gli armatori delle navi interessate trasmettono al dipartimento, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

- nome delle navi che effettuano il trasbordo,
- nome, bandiera, numero di immatricolazione e indicativo di chiamata del cargo vettore,
- quantitativo di ogni specie da trasbordare,
- destinazione delle catture,
- data del trasbordo.

La parte marocchina si riserva il diritto di negare l'autorizzazione al trasbordo qualora la nave da trasporto abbia esercitato attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate all'interno o all'esterno delle zone marittime soggette alla giurisdizione del Marocco.

8.3 Il trasbordo è considerato alla stregua di un'uscita dalle zone di pesca marocchine. Le navi devono pertanto trasmettere al dipartimento le rispettive dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l'attività di pesca oppure uscire dalle zone di pesca marocchine.

I comandanti dei pescherecci da traino pelagici europei impegnati in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto marocchino consentono agli ispettori del Marocco di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l'operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.

CAPO X

SBARCO DELLE CATTURE

Le parti contraenti, consapevoli della necessità di rafforzare l'integrazione per consentire lo sviluppo parallelo dei rispettivi settori della pesca, hanno deciso di adottare le seguenti disposizioni in relazione allo sbarco nei porti marocchini di parte delle catture effettuate dalle navi europee nelle acque del Marocco.

Lo sbarco obbligatorio è effettuato in base alla ripartizione indicata nelle schede tecniche allegate all'accordo.

Incentivi finanziari

1. Sbarchi

Le tonniere europee che decidono di sbarcare le loro catture in un porto marocchino beneficiano, per ogni tonnellata pescata nelle acque marocchine, di una riduzione di 2,5 EUR sull'importo del canone indicato nella scheda tecnica n. 5.

Un'ulteriore riduzione di 2,5 EUR è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca ai mercati generali.

Tale meccanismo si applica a tutte le navi europee fino a un massimo del 50% del computo definitivo delle catture (quale definito nel capo II dell'allegato).

I pescherecci pelagici europei che decidono di sbarcare in un porto marocchino un quantitativo di catture superiore alla percentuale obbligatoria del 25% prevista nella scheda tecnica n. 6 beneficiano di una riduzione del 10% del canone per ogni tonnellata sbarcata volontariamente.

2. Modalità di applicazione

Ai fini della tracciabilità dei prodotti, i mercati generali compilano una distinta di pesatura per ogni operazione di sbarco.

Per le vendite effettuate ai mercati generali del pesce è compilato un attestato denominato "computo delle vendite e trattenute" (*décompte des ventes et retenues* - DVR).

Copie delle distinte di pesatura e degli attestati DVR sono trasmesse alla delegazione della pesca marittima del porto di sbarco. Gli importi che verranno restituiti sono comunicati agli armatori interessati previa approvazione del dipartimento. Tali importi saranno dedotti dai canoni relativi alle domande di licenza successive.

3. Valutazione

Il livello degli incentivi finanziari è adeguato in sede di commissione mista in funzione dell'impatto socioeconomico generato dagli sbarchi realizzati.

APPENDICI

- (a) Formulario per la domanda di licenza
- (b) Schede tecniche
- (c) Comunicazione dei messaggi VMS al Marocco, rapporto di posizione
- (d) Limiti delle zone di pesca marocchine, coordinate delle zone di pesca
- (e) Coordinate del CSC del Marocco
- (f) Giornale di bordo dell'ICCAT per la pesca del tonno
- (g) Formulario di dichiarazione delle catture. Modello da armonizzare.
- (h) Caratteristiche della stazione radio del dipartimento della Pesca marittima del Marocco

Appendice 1

ACCORDO DI PESCA MAROCCO – UNIONE EUROPEA

DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

I - RICHIEDENTE

1. Nome dell'armatore:
2. Nome dell'associazione o del rappresentante dell'armatore:
3. Indirizzo dell'associazione o del rappresentante dell'armatore:
.....
4. Telefono: Fax: Telex:
5. Nome del comandante: Nazionalità:

II - ESTREMI DI IDENTIFICAZIONE DELLA NAVE

1. Nome della nave:
2. Stato di bandiera:
3. Numero di immatricolazione esterno:
4. Porto di immatricolazione:
5. Anno e luogo di costruzione:
6. Indicativo di chiamata: Frequenza di chiamata:
7. Materiale di costruzione dello scafo: Acciaio Legno Poliestere Altro

III - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA NAVE E ARMAMENTO

1. Lunghezza fuori tutto: Larghezza:
2. Stazza (GT):
3. Potenza del motore principale in CV: Marca: Tipo:
4. Tipo di nave: Categoria di pesca:
5. Attrezzi da pesca:
6. Numero totale dei membri dell'equipaggio:
7. Sistema di conservazione a bordo: Fresco Refrigerazione Misto Congelamento
8. Capacità di congelamento (t/24 ore):
9. Capacità delle stive: Numero:

Fatto a, il

Firma del richiedente

Appendice 2

Scheda tecnica di pesca n. 1

Pesca artigianale al nord: specie pelagiche

Numero di navi autorizzate	20
Attrezzo autorizzato	Sciabica Dimensioni massime autorizzate corrispondenti alle condizioni prevalenti nella zona: 500 m x 90 m Divieto di pesca alla lampara
Tipo di nave	<100 GT
Canone	67 EUR/GT/trimestre
Limite geografico	A nord di 34°18'00'' Al di là delle 2 miglia
Specie bersaglio	Sardine, acciughe e altre specie di piccoli pelagici
Obbligo di sbarco	25%
Riposo biologico	Due mesi: febbraio e marzo
Osservazioni	

Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.

Scheda tecnica di pesca n. 2

Pesca artigianale al nord

Numero di navi autorizzate	30
Attrezzo autorizzato	Palangaro di fondo Cat. a) Numero massimo di ami autorizzato per palangaro: 2000 Cat. b) Il numero massimo di ami autorizzato per palangaro è stabilito dalla commissione mista in una data successiva, in conformità al parere scientifico e alla normativa del Marocco
Tipo di nave	a) <40 GT: 27 licenze b) > 40 GT e < GT 150: 3 licenze
Canone	60 EUR/GT/trimestre
Limite geografico	A nord di 34°18'00" N Al di là delle 6 miglia marine
Specie bersaglio	Pesce sciabola, sparidi e altre specie demersali
Obbligo di sbarco	Sbarco volontario
Riposo biologico	Dal 15 marzo al 15 maggio
Catture accessorie	0% di pesci spada e squali pelagici

Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.

Scheda tecnica di pesca n. 3

Pesca artigianale al sud

Numero di navi autorizzate	20
Attrezzo autorizzato	Lenza, canna e nasse (max. due attrezzi per peschereccio) È vietato l'impiego di palangari, tramagli, reti da posta fisse, reti da posta derivanti, lenze trainate e reti per la pesca di ombrine
Tipo di nave	<80 GT
Canone	60 EUR/GT/trimestre
Limite geografico	A sud di 30°40'N Al di là delle 3 miglia marine
Specie bersaglio	Ombrine e sparidi
Obbligo di sbarco	Sbarco volontario
Riposo biologico	-
Rete autorizzata	Rete da 8 mm per la cattura di esche, al di là delle 2 miglia marine
Catture accessorie	0% di cefalopodi e crostacei, ad eccezione del 10% di granchi; è vietata la pesca diretta del granchio 10% di altre specie demersali

* Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.

Scheda tecnica di pesca n. 4

Pesca demersale

Numero di navi autorizzate	22 navi con un massimo di 11 pescherecci da traino all'anno
Attrezzo autorizzato	- Per i pescherecci con palangari: . palangaro di fondo . rete da posta fissa in multifilamento per la pesca in acque profonde - Per i pescherecci da traino: rete a strascico
Tipo di nave	Stazza media di 275 GT, con una profondità di pesca di oltre 200 m per i pescherecci da traino
Canone	53 EUR/GT/trimestre
Limite geografico	A sud di 29°N Al di là dell'isobata di 200 m per i pescherecci da traino (e di 12 miglia marine per i pescherecci con palangari)
Specie bersaglio	Nasello, pesce sciabola, leccia/palamita bianca
Obbligo di sbarco	50% delle catture effettuate in Marocco
Riposo biologico	Solo per i pescherecci da traino Il periodo di riposo biologico è quello fissato per i cefalopodi
Rete autorizzata	- Pesca con reti da traino: rete da 70 mm min. È vietato doppiare il sacco della rete È vietato doppiare i fili che costituiscono il sacco della rete Il numero massimo di ami autorizzato per palangaro è stabilito dalla commissione mista in una data successiva, in conformità al parere scientifico e alla normativa del Marocco
Catture accessorie	0% di cefalopodi e crostacei, ad eccezione dei granchi (5%)

Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.

Scheda tecnica di pesca n. 5

Pesca del tonno

Numero di navi autorizzate	27
Attrezzo autorizzato	Canna e lenza al traino Sciabica per la pesca con esche vive
Limite geografico	Al di là delle 3 miglia Cattura delle esche al di là delle 2 miglia Tutta la zona atlantica del Marocco, ad eccezione della zona protetta situata ad est della linea che va da 33°30'N/7°35' ovest a 35°48'N/6°20' ovest
Specie bersaglio	Tonnidi
Obbligo di sbarco	Una parte in Marocco al prezzo del mercato internazionale
Riposo biologico	No
Rete autorizzata	Cattura delle esche con sciabica da 8 mm
Canoni	25 EUR per tonnellata pescata
Anticipo	All'atto della domanda di licenza annuale è versato un anticipo forfettario di 5 000 EUR
Osservazioni	

Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.

Scheda tecnica di pesca n. 6

Pesca pelagica industriale

Attrezzo autorizzato	Pelagico o semipelagico
Contingente assegnato	60 000 t/anno, max. 10 000 t/mese
Tipo di nave	Peschereccio da traino pelagico per la pesca industriale
Numero di navi autorizzate	Massimo: - 5-6 navi ⁵ di stazza superiore a 3 000 GT/nave, - 2-3 navi di stazza compresa tra 150 e 3 000 GT/nave, - 10 navi di stazza inferiore a 150 GT/nave
Stazza complessiva delle navi autorizzate	Massimo:
Limite geografico	A sud di 29°N, al di là delle 15 miglia marine dalla costa calcolate a partire dalla linea di bassa marea
Specie bersaglio	Sardine, alacce, sgombri, suri e acciughe
Obbligo di sbarco	Ogni peschereccio dovrà sbarcare in Marocco il 25% delle catture
Riposo biologico	I pescherecci autorizzati devono osservare i periodi di riposo biologici stabiliti dal ministero nella zona di pesca autorizzata e sospendere qualsiasi attività di pesca in detta zona. L'amministrazione del Marocco notifica anticipatamente tale decisione alla Commissione, specificando il periodo o i periodi di sospensione della pesca e le zone interessate
Rete autorizzata	La dimensione minima di maglia (maglie stirate) della rete da traino pelagica o semipelagica è di 40 mm. Il sacco della rete da traino pelagica o semipelagica può essere rinforzato da una pezza avente dimensione minima di maglia di 400 mm (maglie stirate) e da cinte di rinforzo poste a una distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) l'una dall'altra, ad eccezione della cinta situata sulla parte posteriore della rete da traino, che deve trovarsi ad almeno 2 m dalla finestra del sacco. È vietato rinforzare o doppiare

⁵ Il numero di navi può essere modificato dalle parti di comune accordo. La gestione della pesca pelagica industriale è effettuata limitando il numero di pescherecci operanti contemporaneamente.

	il sacco con qualsiasi altro dispositivo. La rete da traino non deve essere in alcun caso utilizzata per catturare specie diverse da quelle autorizzate (piccoli pelagici)
Catture accessorie	Massimo: 3,5% di altre specie È rigorosamente vietata la cattura di cefalopodi, crostacei e altre specie demersali e bentoniche
Trasformazione industriale	È rigorosamente vietata la trasformazione industriale delle catture in farina e/o olio di pesce. Tuttavia i pesci danneggiati o deteriorati nonché gli scarti derivanti dalla manipolazione delle catture possono essere trasformati in farina o in olio di pesce a condizione di non superare il 5% delle catture totali autorizzate
Osservazioni	Le navi si dividono in tre categorie: categoria 1: stazza lorda pari o inferiore a 3 000 GT, massimale di 12 500 t/anno/nave; categoria 2: stazza lorda superiore a 3 000 GT, ma inferiore o pari a 5 000 GT, massimale di 17 500 t/anno/nave; categoria 3: stazza lorda superiore a 5 000 GT, massimale di 25 000 t/anno/nave
Numero di navi/canoni	Numero max. di navi autorizzate a pescare contemporaneamente: 18 Canone a carico dell'armatore per tonnellata catturata entro il massimale autorizzato (in EUR): 20 EUR/t Canone a carico dell'armatore per tonnellata catturata al di là del massimale autorizzato (in EUR): 50 EUR/t

Le condizioni di pesca per ciascuna categoria sono definite ogni anno di comune accordo prima del rilascio delle licenze.

Appendice 3

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL MAROCCO

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato	Codice	Obbligatorio/ facoltativo	Osservazioni
Inizio della registrazione	SR	O	Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione
Destinatario	AD	O	Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO alfa 3 del paese
Mittente	FR	O	Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO alfa 3 del paese
Stato di bandiera	FS	F	
Tipo di messaggio	TM	O	Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio “POS”
Indicativo di chiamata	RC	O	Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave
Numero di riferimento interno della parte contraente	IR	F	Dato relativo alla nave – numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)
Numero di immatricolazione esterno	XR	O	Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave
Latitudine	LA	O	Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84)
Longitudine	LO	O	Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84)
Rotta	CO	O	Rotta della nave su scala di 360°
Velocità	SP	O	Velocità della nave in decimi di nodi
Data	DA	O	Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)
Ora	TI	O	Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)
Fine della registrazione	ER	O	Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione

Serie di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- - una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l’inizio della trasmissione;
- - un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.

Appendice 4

LIMITI DELLE ZONE DI PESCA MAROCCHINE

COORDINATE DELLE ZONE DI PESCA/Protocollo VMS UE

Scheda tecnica	Categoria	Zona di pesca (latitudine)	Distanza dalla costa
1	Pesca artigianale al nord: specie pelagiche	34°18'00"N— 35°48'00"N	Al di là delle 2 miglia
2	Pesca artigianale al nord: palangari	34°18'00"N— 35°48'00"N	Al di là delle 6 miglia
3	Pesca artigianale al sud	A sud di 30°40'00''	Al di là delle 3 miglia
4	Pesca demersale	A sud di 29°00'00''	Palangari: al di là delle 12 miglia Pescherecci da traino: al di là dell'isobata di 200 metri
5	Pesca del tonno	Tutto l'Atlantico, eccetto la zona delimitata dai seguenti punti: 35°48'N; 6°20'O/33°30'N; 7°35'O	Al di là delle 3 miglia (2 miglia per le esche)
6	Pesca pelagica industriale	A sud di 29°00'00''N	Al di là delle 15 miglia

Appendice 5

COORDINATE DEL CSC DEL MAROCCO

Nome del CSP: CSC (Centro di sorveglianza e di controllo della pesca)

Tel. VMS: + 212 5 37 68 81 46

Fax VMS: + 212 5 37 68 81 34

E-mail VMS: alaouihamd@mpm.gov.ma; fouima@mpm.gov.ma

Tel. DSPCM:

Fax DSPCM:

Indirizzo X25 = non utilizzato

Dichiarazione entrate/uscite: via stazione radio (appendice 8)

Appendice 8

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE RADIO DEL DIPARTIMENTO DELLA PESCA MARITTIMA DEL MAROCCO

MMSI:	242 069 000
Indicativo di chiamata:	CNA 39 37
Ubicazione	Rabat
Gamma di frequenza:	da 1,6 a 30 MHz
Classe di emissione:	SSB-A1A-J2B
Potenza di emissione:	800 W

Frequenze di lavoro

Bande	Canali	Emissione	Ricezione
Banda 8	831	8 285 kHz	8 809 kHz
Banda 12	1206	12 245 kHz	13 092 kHz
Banda 16	1612	16 393 kHz	17 275 kHz

Operatività della stazione

Periodo	Orari
Giorni lavorativi	dalle 8.30 alle 16.30
Sabato, domenica e giorni festivi	dalle 9.30 alle 14.00

VHF:	Canale 16	Canale 70 ASN
Radiotelex:		
	Tipo:	DP-5
	Classe di trasmissione:	ARQ-FEC
	Numero:	31356
Telefax:		
	Numeri:	212 5 37 68 82 13/45